

Allegato 2a

***Autorizzazione impianti mobili (frantoio) –
Impianti Industriali S.r.l.***



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **991** Reg. Determinazioni

Registrato in data **24/05/2019**

AMBIENTE

Aria, Energia e Impianti termici

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE MODELLO "METROTRAK" PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNE DI RECUPERO (R5). SOCIETA' IMPIANTI INDUSTRIALI DI DALMINE

IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n. 324 del 19.12.2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 31.12.2017 e fino al 31.12.2019, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con Decreto del Presidente n.314 del 01.12.2018;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001 successivamente aggiornata e modificata;
- la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 09/04/2002;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art 19, per il quale spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;
- la D.G.R. del 25 novembre 2002 n. 11242 di delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi; comunque non tossici e nocivi, nonché all'esercizio degli impianti mobili- Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6;
- la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la D.G.R. del 07 agosto 2009 n. 8/10098 "Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti";

VISTA l'istanza pervenuta in atti provinciali il 13/02/2019 - prot. n. 9649, presentata dalla ditta "Impianti Industriali S.r.l." con sede legale in Dalmine (BG), via Vailetta, 48 ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, per l'esercizio di un impianto mobile di frantumazione e selezione per lo svolgimento di campagne di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

RICHIAMATA la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 22/97, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dal Servizio Aria, Energia e impianti termici dalla quale emerge che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nella Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- a seguito della nota provinciale di avvio del procedimento del 25/02/2019 - prot. n. 12000 non sono state presentate osservazioni e/o memorie scritte;
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nella Scheda Tecnica sopra richiamata;
- l'ammontare totale della fidejussione, che la società dovrà prestare a favore della Provincia, è determinato in complessivi € 111.864,56 (Euro centoundicimilaottocentosessantaquattro/56),

ed è relativo alle operazioni di recupero di 250.000 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

DATO ATTO che la ditta Impianti Industriali S.r.l. è iscritta negli Elenchi dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art.1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) della Prefettura di Bergamo;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1. di autorizzare la ditta "Impianti Industriali S.r.l." con sede legale in Dalmine (BG), via Vailetta, 48 ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione e selezione per lo svolgimento di campagne di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di far presente che ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ha la durata di anni 10 (dieci) dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 (centottanta) giorni dalla sua scadenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta "Impianti Industriali S.r.l." è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A.;
5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare l'impianto stabiliti al 15° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 10098/09 e dal relativo allegato "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per lo svolgimento delle singole campagne di attività";
7. che lo svolgimento delle singole campagne sui rifiuti è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (parte II) qualora ne ricorrano i presupposti stabiliti da tale norma;

8. che entro il 31 gennaio di ogni anno la Società trasmetta alla Provincia di Bergamo un rapporto nel quale sia sinteticamente descritta l'attività svolta nel corso dell'anno precedente con l'impianto autorizzato;
9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
10. di determinare in € 111.864,56 (Euro centoundicimilaottocentosessantaquattro/56), l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia relativo al trattamento di 250.000 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi; la fidejussione per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. 19461/04; la garanzia finanziaria prestata dovrà altresì riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto Bancario o la Compagnia di Assicurazione;
11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, il presente atto venga comunicato al soggetto interessato, trasmettendone copia digitale alla Regione Lombardia, all'A.R.P.A. della Lombardia - Dipartimento di Bergamo, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed alle Province lombarde;
12. di disporre che la garanzia finanziaria venga prestata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (D.G.R. 19461/04) sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento;
13. di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Aria, Energia e impianti termici provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
14. di disporre che la notifica della presente autorizzazione, da conservarsi presso l'impianto, è subordinata all'accettazione delle garanzie patrimoniali di cui al precedente punto 10;
15. di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
16. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua prima comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE

Dott. Claudio Confalonieri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*